

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDETTIS	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mariella De Masellis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Prof. Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS], P.E.C. [OMISSIS]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] ed elettivamente domiciliato nel suo Studio in [OMISSIS] (C.F.: [OMISSIS]), P.E.C. [OMISSIS], avverso la delibera n. 25 del 19 novembre 2020 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, notificata il 24 novembre 2020, con la quale gli veniva comunicato il rigetto dell'istanza presentata per il rilascio del certificato di iscrizione all'Albo del COA, ad uso iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

L'Avv. [RICORRENTE] non è comparso.

E' comparso l'Avv. [OMISSIS], in sostituzione del difensore, Avv. [OMISSIS].

Per il Consiglio dell'Ordine di Palermo, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere Avv. Isabella Maria Stoppani.

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il 4 Dicembre 2020 veniva depositato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo il ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] avverso la delibera 19.11.2020, n. 25, del COA di Palermo, notificata il 24.11.2020, di rigetto della sua istanza volta ad ottenere il rilascio del certificato di iscrizione all'Albo tenuto dal COA di Palermo, ad uso iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

La delibera impugnata veniva motivata, *per relationem*, con riferimento al parere n. 52/2020 del CNF.

Tale parere era stato emesso a seguito del quesito del COA di Palermo, che chiedeva di sapere se potesse essere rilasciato il certificato, ai fini dell'iscrizione nell'Albo speciale, a chi presenti valutazioni di idoneità nazionale allo svolgimento di docenza universitaria, ottenuta a seguito di un periodo di almeno otto anni di insegnamento con contratti annuali e se tale titolo integrasse una fattispecie di docenza analoga a quella di cui all'art.34, co.1, lett.d) RDL n.1578/1933.

Il parere ha ritenuto non potersi fare riferimento, neppure in via analogica, a tale disposizione non più in vigore, riguardando l'istituto della libera docenza, non più presente nell'ordinamento universitario, ed ha richiamato il precedente parere n. 61/2013, il quale aveva ritenuto che le disposizioni del menzionato art. 34 fossero di stretta interpretazione, dovendosi comunque rinvenire, nell'attuale ordinamento universitario, figura analoga alla libera docenza confermata ed incarico attinente all'esercizio professionale, con una valutazione di idoneità a livello nazionale.

Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato, ed insiste sulla equiparabilità della propria posizione con quella prevista dall'art. 34, co.1, lett. d), RDL 1578/1933.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del legittimo affidamento ingenerato dall'intervento, in materia, del parere CNF n.61/2013, che avrebbe richiamato tale disposizione, interpretandola estensivamente.

Il ricorrente chiede che il CNF voglia dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e che, per l'effetto, rilevata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art.34 RDL 1578/1933, voglia dichiarato il suo diritto a essere iscritto nell'Albo speciale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è ammissibile e va accolto in parte.

Nonostante, infatti, la natura endoprocedimentale del provvedimento impugnato, questo rientra comunque nella funzione di tenuta degli albi, assoggettata al controllo, in sede di

gravame, da parte del CNF, ed è immediatamente lesivo, incidendo direttamente sull'esercizio di diritti e facoltà discendenti dall'iscrizione all'Albo, essendo la sua mancata adozione ostativa alla prosecuzione del procedimento, impedendo al ricorrente di presentare domanda al Comitato per la tenuta dell'Albo speciale. Il ricorso è, pertanto, ammissibile.

Il provvedimento impugnato appare illegittimo, sussistendo il diritto dell'iscritto all'Albo di ottenere un certificato di iscrizione e il dovere del Consiglio dell'Ordine di certificare l'iscrizione di un Avvocato che rivesta anche la qualità di docente universitario a contratto (cfr. parere CNF 22.4.2010, n.24).

Tale certificato attesta la mera anzianità di iscrizione nell'Albo, presupposto per la domanda di iscrizione nell'Albo speciale. Ogni valutazione sui requisiti di iscrizione nell'Albo speciale è di competenza del Comitato per la tenuta dell'Albo speciale, costituito presso il CNF

P.Q.M.

visti gli art.li 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli art.li 59 e seg.ti R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara l'illegittimità del diniego di rilascio del certificato di iscrizione del ricorrente all'Albo degli Avvocati di Palermo, presupposto per la domanda di iscrizione nell'Albo speciale, ed il conseguente dovere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di rilasciarlo. Rigetta la domanda del ricorrente volta alla declaratoria del diritto di ottenere l'iscrizione nell'Albo speciale, essendo la valutazione dei requisiti di esclusiva competenza del Comitato per la tenuta dell'Albo speciale, costituito presso il CNF.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio Nazionale Forense
oggi il 1giugno 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria